

Ecco un elenco non esaustivo di alcune delle principali novità...

Ricordiamo che le disposizioni previste dal Codice IMDG ed. 2006 saranno **obbligatorie a partire dal 1° Gennaio 2008** per le spedizioni di merci pericolose via mare.

AEROSOL IN QUANTITA' LIMITATA

E' stato eliminato il paragrafo 3.4.6.2 che prevedeva per gli aerosol UN 1950 aventi capacità non superiori a 1000 ml la possibilità di indicare nella Multimodal Dangerous Goods Form il solo numero "2" per identificare la classe di pericolo.

Questa modifica implica, quindi, che nella **compilazione della Multimodal per una spedizione di aerosol in Quantità Limitata sarà necessario individuare anche la divisione** di appartenenza del prodotto distinguendo tra **2.1** (Flammable gas) o **2.2** (Non-flammable, non-toxic gases).

ETICHETTA PEROSSIDI ORGANICI

E' stato introdotto un nuovo modello di etichetta per i perossidi organici (classe 5.2):



(N°. 5.2)

Le etichette mod. 5.2 non conformi alle nuove disposizioni possono essere utilizzate fino al **31 dicembre 2010**.

I nuovi modelli di etichetta, quindi, saranno obbligatori solo a partire dal 1° gennaio 2011.

REDAZIONE MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

Nella Multimodal le informazioni relative alle merci pericolose messe in spedizione dovranno essere riportate esclusivamente nella sequenza:

Numero ONU preceduto dalle lettere "UN", Proper Shipping Name, il numero della classe, l'indicazione, se pertinente, della classe relativa al rischio secondario, e il gruppo di imballaggio.

Non è più utilizzabile la sequenza alternativa che prevedeva:

Proper Shipping Name, classe, numero ONU preceduto dalle lettere "UN", gruppo di imballaggio e, se pertinente, la classe relativa al rischio secondario.

Inoltre nella Multimodal il **codice di omologazione** potrà essere utilizzato per descrivere gli imballaggi **solo in aggiunta alla descrizione del collo**.

Per esempio nel caso di una cassa di cartone si potrà riportare: Fibreboard box (4G) ma NON solo 4G!